



COMUNE DI NUGHEDU SAN NICOLÒ

Provincia di Sassari

Piazza Marconi, n° 2

CAP 07010 - Nughedu San Nicolò

Tel. 079/763042 - Fax 079/763394

Pec: protocollo@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it

E-mail: protocollo@comunenughedusn.it

AREA AMMINISTRATIVA

AVVISO PUBBLICO

**PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI
A VALERE SUL FONDO DI SOSTEGNO AI COMUNI MARGINALI**

DI CUI AL DPCM 30 SETTEMBRE 2021

**PER L'AVVIO DI NUOVE ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI E AGRICOLE
ATTRAVERSO UN'UNITA' UBICATA NEL TERRITORIO COMUNALE
DI NUGHEDU SAN NICOLÒ**

ANNUALITA' 2022

Progetto

“Nuove Attività 2023”

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 1, comma 196, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 secondo cui «Al fine di favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento e per i quali si riscontrano rilevanti carenze di attrattività per la ridotta offerta di servizi materiali e immateriali alle persone e alle attività economiche, nel rispetto della complementarità con la strategia nazionale per le aree interne, il Fondo di cui all'art. 1, comma 65- ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è denominato «Fondo di sostegno ai comuni marginali»;

VISTO l'art. 1, comma 198, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo cui «Il Fondo di cui al comma 196 è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Tali risorse e quelle di cui all'art. 1, comma 65-sexies, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce i termini e le modalità di accesso e rendicontazione»;

VISTO l'art. 1, comma 65-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo cui «Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione»;

VISTO l'art. 1, comma 65-sexies, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo cui «Il fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, sono individuati gli enti beneficiari, in base ai seguenti criteri: spopolamento, deprivazione sociale, indicatori del reddito delle persone fisiche inferiori alle medie di riferimento. Con il medesimo decreto il Fondo è ripartito tra i comuni svantaggiati e sono stabiliti i termini e le modalità di accesso e di rendicontazione al fine di realizzare i seguenti interventi: a) adeguamento di immobili appartenenti al patrimonio disponibile da concedere in comodato d'uso gratuito a persone fisiche o giuridiche, con bando pubblico, per l'apertura di attività commerciali, artigianali o professionali per un periodo di cinque anni dalla data risultante dalla dichiarazione di inizio attività; b) concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole; c) concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario. Per le finalità di cui al presente comma, i comuni svantaggiati, individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al secondo periodo del presente comma, sono altresì autorizzati alla concessione alle persone fisiche di immobili pubblici appartenenti al loro patrimonio disponibile in comodato d'uso gratuito, da adibire ad abitazione principale, nonché alla concessione in uso gratuito di locali appartenenti al patrimonio pubblico, al fine di esercitare forme di lavoro agile, con oneri di manutenzione a carico dei concessionari»;

VISTO il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore

agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014 , relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

VISTO Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2021, Serie generale n. 296, recante “Modalità di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi a valere sul Fondo comuni marginali, al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023”, che ripartisce il Fondo di sostegno ai Comuni marginali per gli anni 2021-2023;

CONSIDERATO che il “Fondo di sostegno ai comuni marginali” è finalizzato a favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento e per i quali si riscontrano rilevanti carenze di attrattività per la ridotta offerta di servizi materiali e immateriali alle persone e alle attività economiche, nel rispetto della complementarità con la strategia nazionale per le aree interne. Il fondo mobilita complessivamente 180 milioni euro assegnati a 1.187 comuni, selezionati per le loro condizioni particolarmente svantaggiate, in quanto a forte rischio di spopolamento, con un indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) particolarmente elevato e con un basso livello di redditi della popolazione residente;

ACCLARATO che il Comune di Nughedu San Nicolò rientra tra i comuni marginali;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 25 del 27.04.2022, con la quale sono state approvate le linee di indirizzo per l'assegnazione delle risorse previste dal Fondo di sostegno ai Comuni marginali per il triennio 2021/2023 e si è stabilito di impiegare le stesse per le seguenti categorie di intervento:

- **concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole attraverso un'unità operativa ubicata nei territori dei comuni, ovvero intraprendano nuove attività economiche nei suddetti territori comunali e sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;**
- concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscano la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario nel limite di 5.000,00 euro a beneficiario;

VISTA la determinazione R.G. n. 203 del 10.05.2022 di approvazione dell'avviso pubblico e del modello di istanza per l'acquisizione di manifestazioni d'interesse utili ad individuare le categorie di interventi da mettere a bando per procedere con l'assegnazione delle risorse previste dal Fondo in oggetto per gli anni 2021 - 2022 - 2023;

DATO ATTO che il presente avviso garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione come sanciti dall'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 e di sviluppo sostenibile di cui all'articolo 8 del medesimo Regolamento;

In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 27.04.2022 e della Determinazione della Responsabile dell'Area Amministrativa R.G. N. 380 del 04.08.2023;

RENDE NOTO

Art. 1 – FINALITÀ

Il Comune di Nughedu San Nicolò intende agevolare l'insediamento di nuove attività commerciali, artigianali ed agricole all'interno del proprio territorio, concedendo un contributo economico, una tantum a fondo perduto, che possa incentivare l'economia del Paese.

Art. 2 - INFORMAZIONI GENERALI: DOTAZIONE FINANZIARIA, NATURA ED ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

1. Le risorse finanziarie stanziare per finanziare gli interventi di cui alla lett. b), comma 2, dell'art. 2 del DPCM 30 settembre 2021, per la seconda annualità (2022) a valere sul Bilancio 2023, ammontano ad **euro 22.235,34** come di seguito dettagliato:

| Annualità | Intervento/Progetto | Risorse stanziare |
|------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 2021 | Nuove Attività 2022 | Risorse integralmente erogate |
| 2022 | Nuove Attività 2023 | €. 22.235,34 |
| 2023 | Nuove Attività 2024 | da quantificarsi |

2. Le agevolazioni saranno accordate ai soggetti proponenti sotto forma di contributo a fondo perduto e a titolo di concorso per le spese generali di costituzione e/o sviluppo della nuova attività.
3. Il contributo sarà erogato con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Sono fatte salve, in ogni caso, eventuali diverse disposizioni in merito.
4. Il Comune si riserva la facoltà di:
- a. incrementare lo stanziamento iniziale o rifinanziare il bando;
 - b. riaprire i termini di presentazione delle domande, in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili o, in alternativa, destinare eventuali economie ad altre finalità e/o interventi previsti dal DPCM 30 settembre 2021.

Art. 3 - SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare domanda per ricevere il contributo "Nuove Attività 2023":

- a. i soggetti privati che intendono costituire/avviare una nuova attività nel Comune di Nughedu San Nicolò;
- b. le attività commerciali, artigianali e agricole già costituite e iscritte al Registro delle Imprese che intendono avviare una nuova unità operativa ubicata nel Comune di Nughedu San Nicolò.

I beneficiari, pertanto, sono le “Nuove attività economiche” che intraprendono attività commerciali, artigianali o agricole attraverso un’unità operativa ubicata nel territorio del Comune di Nughedu San Nicolò.

Con “Nuove attività economiche” si intendono:

- le attività costituite dopo la pubblicazione del presente Avviso;
- le imprese che al momento della presentazione della domanda siano regolarmente costituite e iscritte al Registro delle Imprese che intraprendono una nuova attività economica dopo la pubblicazione del presente Avviso. Per “nuova attività economica” si intende anche l’attivazione di nuovi e ulteriori codici ATECO. Possono beneficiare delle risorse anche le attività già esistenti che avviino una nuova attività economica nel territorio comunale attraverso una nuova e apposita unità produttiva.

I finanziamenti **non** possono essere erogati in favore delle attività economiche già costituite sul territorio comunale che si limitino semplicemente a trasferire la propria sede nel medesimo territorio comunale.

Art. 4 – REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

1. I soggetti richiedenti, al momento della presentazione della domanda, devono:

❖ essere regolarmente iscritti nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente ed esercitare, in relazione all’unità operativa destinataria dell’intervento, un’attività economica rientrante fra quelle ammissibili (di natura commerciale, artigianale, agricola), impegnandosi a trasferire la sede operativa, nel Comune di Nughedu San Nicolò, entro la data entro il **31.03.2024**, al fine di consentire all’ente di rendicontare, nei tempi previsti, le risorse a valere sul Fondo per i comuni marginali di cui al DPCM 30.09.2021;

o, in alternativa,

❖ proporre istanza in qualità di “impresa costituenda” impegnandosi ad avviare l’attività, per mezzo dell’iscrizione nel registro delle imprese della CCIAA, entro la data entro il **31.03.2024**, al fine di consentire all’ente di rendicontare, nei tempi previsti, le risorse a valere sul Fondo per i comuni marginali di cui al DPCM 30.09.2021;

e devono possedere obbligatoriamente i seguenti requisiti di ammissibilità a pena di esclusione:

a. essere in regola con i versamenti dei tributi comunali già emessi e scaduti ovvero avere in corso la rateizzazione di un debito tributario con il Comune di Nughedu San Nicolò, concesso anteriormente alla data di presentazione della domanda ed essere in regola con tutti i versamenti previsti dalla rateizzazione;

b. in caso di attività già costituita, non trovarsi in stato di scioglimento, liquidazione, fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare.

2. L’attività che si intende avviare nella nuova unità locale ubicata nel Comune di Nughedu San Nicolò deve possedere caratteristiche di novità sostanziale e non può rappresentare la mera prosecuzione di una precedente attività già svolta da altro soggetto nella stessa unità immobiliare, come tipicamente sono i casi di sub-ingresso, successione, donazione, scissione, fusione e altre operazioni di trasformazione societaria.

Il soggetto richiedente dovrà insediare la sede operativa dell'attività nel territorio di Nughedu San Nicolò ed è fatto obbligo, pena la decadenza dal beneficio, di mantenerla in esercizio, nell'ambito del territorio comunale, per un periodo di almeno 5 (cinque) anni decorrenti dalla data risultante dalla dichiarazione di inizio attività, fatte salve cause di forza maggiore.

La comunicazione di inizio attività (c.d. SCIA – Segnalazione Certificata di Inizio Attività) dovrà essere presentata/formalizzata, pena la decadenza dal beneficio, entro e non oltre il termine perentorio di mesi 3 (tre) decorrente dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese CCIAA.

Art. 5 – MISURA AGEVOLATIVA ED ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

1. L'agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto, a fronte di un budget di spesa liberamente composto fra le spese ritenute ammissibili e sarà determinato in base al numero delle istanze ritenute ammissibili.
2. L'erogazione degli incentivi al soggetto richiedente è subordinata all'effettivo trasferimento della sede operativa o all'avviamento della nuova attività commerciale, artigianale o agricola, da perfezionarsi entro la data del 31.03.2024.
3. Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti ammissibili, riferiti alla tipologia d'aiuto di cui al presente Avviso, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.
4. Non è prevista una soglia minima di investimento per avere accesso al contributo.

Art. 6 – MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande per la richiesta del contributo “*Nuove Attività 2023*” devono essere presentate:
entro e non oltre il giorno 4 settembre 2023 alle ore 12,00
 2. La domanda dovrà essere, pena l'irricevibilità della stessa:
 - a. redatta esclusivamente avvalendosi della modulistica predisposta ed allegata al presente Avviso Pubblico;
 - b. debitamente compilata e sottoscritta del richiedente e /o dal suo delegato;
 - c. trasmessa secondo una delle seguenti modalità:
- ✓ **invio di raccomandata A/R** con oggetto “Domanda contributo Nuove Attività 2023” seguito dal “nome e cognome del richiedente”;
 - ✓ **invio in via telematica** mediante la propria casella di posta elettronica certificata (PEC), o mediante PEC di soggetto intermediario delegato, al seguente indirizzo di posta elettronica: **protocollo@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it** con oggetto “Domanda contributo Nuove Attività 2023” seguito dal “nome e cognome del richiedente”;
 - ✓ **consegna a mano**, presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Nughedu San Nicolò, sito in Piazza Marconi n. 2, 07010 – Nughedu San Nicolò (SS), di una busta chiusa con oggetto “Domanda di contributo Nuove Attività

2023” seguito dal “nome e cognome del richiedente”.

3. Pena l'esclusione, la domanda, redatta in conformità agli allegati, dovrà contenere:
 - il modulo di richiesta di contributo (Allegato A) debitamente compilato e firmato,
 - la scheda descrittiva dell'idea imprenditoriale (Allegato B) debitamente compilata e firmata;
 - in caso di lavori edili, progetto tecnico di massima, elaborati planimetrici, computi metrici, atti a dimostrare la fattibilità e la cantierabilità tecnica del progetto;
 - copia in corso di validità della visura camerale per le attività già costituite;
 - in caso di attività già costituita, la Certificazione di regolarità contributiva (DURC) positiva e in corso di validità. Nel caso in cui la certificazione dovesse scadere prima dell'effettiva erogazione del contributo, sarà cura dell'Ente procedere ad una nuova verifica erogando il contributo solo in caso di conferma di regolarità;
 - copia del Documento di Identità in corso di validità del soggetto richiedente e/o dal Documento di Identità in corso di validità del legale rappresentate dell'attività già costituita.
4. La domanda di contributo è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo pari ad € 16,00.
5. Il Comune di Nughedu San Nicolò è esonerato da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per motivi tecnici.
6. L'eventuale riapertura del termine di presentazione delle domande verrà tempestivamente resa nota attraverso la pubblicazione di un apposito avviso nelle pagine del sito comunale dedicate al Bando.
7. Ogni impresa può presentare una sola richiesta di contributo. In caso di eventuale presentazione di più domande è tenuta in considerazione solo la prima domanda presentata in ordine cronologico.

Art. 7 - ATTIVITÀ ISTRUTTORIA, DI CONTROLLO E LIQUIDAZIONE

1. L'attività istruttoria si conclude, salvo comprovate esigenze, entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
2. Nel corso della fase istruttoria si procederà alla verifica della regolarità formale della domanda e della sussistenza dei requisiti oggettivi di ammissione e della veridicità delle relative dichiarazioni, anche attraverso l'utilizzo di documentazione agli atti o interrogazione di Enti competenti.
3. In fase istruttoria è facoltà dell'Ufficio competente richiedere all'impresa i chiarimenti e le integrazioni ritenute necessarie. La mancata presentazione di tali chiarimenti e/o integrazioni **entro il termine di 10 (dieci) giorni** di calendario dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda di contributo.
4. All'esito delle verifiche istruttorie, il Responsabile del Procedimento procede a stilare un elenco provvisorio delle istanze ammissibili al contributo e delle irricevibili/inammissibili con indicazione delle motivazioni per le quali le domande sono da considerare irricevibili/inammissibili e lo approva con propria determinazione, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni per presentare eventuali osservazioni in merito alle risultanze istruttorie.
5. L'elenco delle istanze provvisoriamente ammesse, come sopra formato, sarà pubblicato nelle apposite sezioni del sito istituzionale del Comune di Nughedu San Nicolò in ossequio alla normativa vigente in materia di pubblicità e nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali.

6. Esaurita la fase istruttoria, la Responsabile del procedimento determina l'esatto ammontare del contributo riconosciuto e, previa interrogazione del registro Nazionale degli aiuti di stato (RNA) istituito ai sensi dell'art. 52 della L. n. 234/2012 ed adeguato ai sensi dell'art. 69 del D. L. 19 maggio 2020 n. 34, procede a stilare l'elenco delle istanze definitivamente ammesse al contributo e lo approva con propria determinazione;
7. La pubblicazione degli elenchi (provvisorio e definitivo) sul sito istituzionale dell'Ente, in ossequio alla normativa vigente, ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge;
8. L'Amministrazione Comunale, in seguito alla verifica della documentazione presentata, disporrà l'erogazione del contributo nei tempi tecnici strettamente necessari, nel rispetto della normativa vigente in materia fiscale.
9. Si ribadisce che l'erogazione degli incentivi è subordinata all'effettiva costituzione o trasferimento dell'attività commerciale, artigianale o agricola nel rispetto dei termini stabiliti con il presente Avviso.
10. Le risorse saranno ripartite tra tutte le domande ammesse al beneficio ed il relativo contributo sarà determinato in base al numero delle istanze e delle spese di gestione ritenute ammissibili, sino all'esaurimento dei fondi stanziati con la seconda annualità.
11. In caso di sopravvenute risorse disponibili, il Comune, in qualità di autorità procedente, si riserva la facoltà di destinare le economie ad altri interventi previsti dal DPCM del 30 settembre 2021.
12. La somma sarà liquidata a mezzo bonifico bancario disposto esclusivamente sull'IBAN indicato in sede di presentazione della domanda, corrispondente obbligatoriamente a conti correnti accesi presso Istituti di Credito o presso Poste Italiane. Sono espressamente escluse forme di pagamento diverse (es. su carte di credito o carte prepagate).
13. La Responsabile del procedimento si riserva la facoltà, in accordo con gli aventi diritto, di disciplinare, mediante la stipula di apposito contratto o convenzione, modalità alternative di liquidazione del contributo.
14. La concessione del contributo è subordinata all'effettiva disponibilità di cassa delle relative risorse.
15. A ciascun intervento sarà assegnato un "codice unico di progetto" (CUP) che sarà comunicato dal Comune.
16. Come disposto dal D.M. 30 gennaio 2015, per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere compresi quelli di cui all'art. 1, comma 553 della legge 23/12/2005, n. 266 (in tema di finanziamenti comunitari), è sempre richiesto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Art. 8 – SPESE DI GESTIONE AMMISSIBILI

1. Sono considerate ammissibili le seguenti spese al netto dell'IVA:

SPESE DI INVESTIMENTO:

- a) Le spese relative all'acquisto a titolo di proprietà di macchinari, impianti, attrezzature, arredi ed altri beni materiali ad utilità pluriennale connessi allo svolgimento dell'attività. I beni, i macchinari, le attrezzature e gli arredi devono essere direttamente collegati al ciclo produttivo e nuovi di fabbrica o usati, devono essere acquistati presso terzi autorizzati alla rivendita e a condizioni di mercato e devono poter essere immediatamente identificabili, valutabili e certificati per il buon funzionamento per almeno cinque anni;
- b) Le spese relative all'acquisto di attrezzature informatiche. I beni, hardware e software, devono essere

funzionali al ciclo produttivo e nuovi di fabbrica, devono essere acquistati presso terzi a condizioni di mercato e devono poter essere immediatamente identificati e valutabili;

c) Le spese sostenute per l'acquisto dell'area per la realizzazione dei locali per l'attività, gli immobili, la ristrutturazione degli stessi e di locali dove si andrà ad ubicare l'attività.

SPESE DI GESTIONE:

d) Le spese di costituzione della ditta individuale;

e) Le spese di costituzione della società, della cooperativa o del Consorzio (es. spese notarili);

f) Le spese per la realizzazione del progetto di fattibilità economico – tecnica e del progetto di fattibilità economico-finanziaria atti a dimostrare la cantierabilità tecnica, la coerenza del gruppo imprenditoriale, la fattibilità di mercato, la fattibilità finanziaria e l'ambito territoriale di riferimento in cui l'iniziativa si colloca;

g) Le spese relative ai seguenti beni immateriali:

- progettazione dell'insegna,
- progettazione del marchio,
- certificazione di qualità.

2. Non sono ammesse al contributo:

- le voci relative ad imposte e tasse,

- le spese per l'acquisto di autovetture e motocicli a meno che non siano strettamente necessarie per lo svolgimento dell'attività,

- le spese per l'acquisto di beni materiali, beni immateriali di proprietà di amministratori o soci dell'impresa richiedente l'agevolazione o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi e parenti entro il secondo grado,

- gli investimenti realizzati tramite locazione finanziaria e acquisto con patto di riservato dominio a norma dell'art. 1523 del Codice Civile,

- i lavori in economia,

- l'acquisizione di azioni o quote di un'impresa,

- gli interessi passivi,

- i beni acquistati a fini dimostrativi,

- gli interessi debitori, le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari, le ammende e le penali,

- l'avviamento,

- beni acquistati con permuta e contributi in natura.

3. Le spese relative al progetto sono ammissibili quando sono:

- effettive, ossia realmente sostenute e chiaramente riferibili al progetto,

- coerenti con il budget concedibile,

- riferibili temporalmente al periodo di attuazione del progetto.

Le spese ammissibili sono soggette a rendicontazione.

4. I titoli di spesa devono essere giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio

equivalente.

5. Al fine di consentire un agevole riscontro in sede di controllo in ordine alle causali di versamento ed ai soggetti destinatari, tutti i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente attraverso mezzi idonei a garantire il principio della tracciabilità della spesa. Non sono ammessi pagamenti in contanti.

Art. 9 – CONTROLLI

1. Il Comune, anche in collaborazione con altri Enti ed Organismi competenti, potrà disporre ogni possibile controllo su quanto dichiarato.
2. Il controllo delle dichiarazioni sostitutive sarà effettuato ai sensi del DPR n. 445/2000.
3. In caso di falsa dichiarazione gli uffici comunali procederanno al recupero del beneficio indebitamente percepito ed all'applicazione delle sanzioni amministrative previste a carico del dichiarante.
4. Le dichiarazioni rese dagli istanti, nell'ambito del presente intervento, saranno oggetto di verifica a campione da parte dei competenti organi di controllo di questo Ente.
5. Il controllo delle dichiarazioni sostitutive sarà effettuato ai sensi del D.P.R n. 445/2000.
6. Le dichiarazioni mendaci, circa il possesso dei requisiti di cui al precedente comma, saranno oggetto di segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie.

Art. 10 - OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO

1. I soggetti beneficiari del contributo sono obbligati, pena decadenza totale del beneficio:
 - a comunicare tempestivamente, motivando adeguatamente, e comunque prima del provvedimento di concessione del contributo, ogni eventuale variazione concernente le informazioni contenute nella domanda. Tali variazioni saranno oggetto di valutazione da parte del Responsabile del Servizio,
 - a non opporsi ad eventuali ispezioni finalizzate alla verifica delle dichiarazioni rese,
 - a presentare la documentazione completa, nei tempi e modi stabiliti,
 - a comunicare tempestivamente l'intenzione di rinunciare al contributo.
2. È fatto obbligo al soggetto beneficiario delle agevolazioni, pena la restituzione del finanziamento ottenuto in caso di inadempienza:
 - di insediare la sede operativa nel territorio comunale di Nughedu San Nicolò e mantenerla attiva per almeno 5 (cinque) anni, termine che decorre dalla data risultante dalla dichiarazione di inizio attività;
 - di rispettare le norme di sicurezza sui luoghi di lavoro vigenti;
 - di utilizzare i beni materiali e immateriali, ammessi al finanziamento, esclusivamente per l'attività produttiva finanziata. Tale vincolo permane per tutta la durata dei 5 (cinque) anni, fatti salvi i casi di obsolescenza, distruzione, perdita involontaria;
 - di fornire ogni informazione e documento relativo ai beni oggetto di agevolazione finanziaria su richiesta del Comune o dei soggetti da questo incaricati ai fini del monitoraggio delle attività svolte, durante il quinquennio che decorre dalla data di completamento dell'investimento. Il diniego da parte del beneficiario

- a fornire le informazioni richieste implica la restituzione del contributo, maggiorato dalla quota di interessi legali maturati;
- di destinare le somme erogate esclusivamente per l'acquisto di beni o servizi ammessi alle agevolazioni.

Art. 11 – REVOCHE

Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti richiesti nel termine di 10 (dieci) giorni di calendario, decorrenti dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo, si procederà alla revoca d'ufficio del contributo.

Qualora a consuntivo le spese realmente effettuate risultino inferiori a quelle preventivate in fase di domanda, il contributo assegnato verrà rideterminato in base alle effettive spese sostenute.

Nel caso in cui a seguito dei controlli, si accerti che il contributo è stato erogato al beneficiario in assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, il Comune procede alla revoca totale delle agevolazioni.

Il contributo concesso sarà inoltre revocato:

- per la perdita dei requisiti da parte del beneficiario o per cessazione dell'attività nell'arco dei cinque;
- per mancata presentazione della comunicazione di "fine lavori" e del rendiconto documentato relativo all'utilizzo del contributo stesso e al rispetto di quanto indicato nella domanda, entro i termini concessi per la realizzazione dell'intero investimento.

Qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso, si provvederà al recupero delle somme eventualmente già erogate, alle quali sarà applicato il tasso d'interesse legale, con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione al protocollo comunale dell'atto di richiesta di restituzione dell'aiuto erogato.

Art. 12 - RISPETTO DEI LIMITI "DE MINIMIS" E CUMULO

1. Il contributo di cui al presente Avviso Pubblico è concesso in regime "de minimis", ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013.
2. I contributi sono cumulabili con altri strumenti di finanziamento, fermi restando i limiti previsti per i contributi "de minimis" di cui al suddetto Regolamento (UE) n. 1407/2013.
3. Nel rispetto del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), pubblicato in G.U. n.175 il 28.07.2017, il Comune assicura l'inserimento dei dati nel RNA, in vigore dal 12 agosto 2017, nel rispetto del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 - articolo 6, comma 6, tenuto conto del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA adottato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., con il decreto 31 maggio 2017, n. 115.
4. Oltre alle funzioni di controllo, il RNA rafforza e razionalizza le funzioni di pubblicità e trasparenza relativi agli aiuti concessi (nello specifico sovvenzioni), in coerenza con le previsioni comunitarie.
5. Si ribadisce che, ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti ammissibili, riferiti alla tipologia d'aiuto di cui al presente Avviso, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

Art. 13 - RESPONSABILE DE PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i., è individuato nella figura della Responsabile dei Servizi Amministrativi del Comune di Nughedu San Nicolò.

Qualsiasi informazione relativa all'Avviso Pubblico ed agli adempimenti ad esso connessi può essere richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it

Art. 14 – INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 2016/679 (GDPR)

1. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti. Il presente Avviso Pubblico fornisce alcune informazioni, sintetiche, relative al trattamento dei dati personali, nel contesto dei Procedimenti e dei Servizi svolti dal Titolare del Trattamento.
2. L'Ente tratterà i dati personali sia nel corso dei Procedimenti amministrativi sia nella gestione dei rapporti che ne discendono. La base giuridica del trattamento è costituita dall'articolo 6 del GDPR e dalla normativa richiamata negli atti amministrativi inerenti al procedimento amministrativo.
3. I dati che verranno raccolti e trattati riguardano quelli: anagrafici ed identificativi, bancari, contatto, più in generale i dati afferenti alla situazione patrimoniale ed a quella fiscale.
4. Tali dati possono anche essere raccolti presso terzi e non sono oggetto di trattamenti decisionali automatizzati. I dati sensibili e giudiziari saranno trattati separatamente e sono oggetto di una specifica informativa all'atto della acquisizione.
5. Il trattamento sarà effettuato, presso la sede dell'Ente e/o quella dei soggetti Responsabili ai sensi dell'art. 28 GDPR con strumenti manuali e/o informatici e telematici nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Ente ai sensi dell'articolo 6 del GDPR per l'esecuzione di un compito connesso all'esercizio di pubblici poteri o per l'assolvimento di un obbligo legale. I dati saranno trattati per il tempo necessario al procedimento amministrativo in cui sono raccolti ed utilizzati e saranno conservati e custoditi secondo la normativa vigente. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) presso il Comune di Nughedu San Nicolò è la Ditta Nicola Zuddas S.r.l.:

- Referente: Avv. Ivan Orrù
- Indirizzo: via G.B. Tuveri n. 22 – 09129 Cagliari (CA)
- Tel.: 070 370280
- E-mail: privacy@comune.it
- PEC: privacy@pec.comune.it

Il Titolare del trattamento è il Comune di Nughedu San Nicolò nella persona del Sindaco quale suo legale rappresentante pro tempore:

- Indirizzo: Piazza Marconi n. 2, 07010 Nughedu San Nicolò (SS),
- Tel.: 079 763042
- E-mail: protocollo@comunenughedusn.it
- PEC: protocollo@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it

6. L'interessato, ricorrendone i requisiti, ha i seguenti diritti garantiti dal GDPR:
- diritto di accesso ai dati (art. 15),
 - diritto alla rettifica (art. 16),
 - diritto alla limitazione del trattamento (art.18),
 - diritto di rivolgersi alle autorità competenti www.garanteprivacy.it
7. Non è necessario il consenso al trattamento in quanto i dati sono trattati per un obbligo legale nell'esercizio di pubblici poteri dell'Ente.

Art. 15 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Il presente Avviso non costituisce obbligazione per il Comune di Nughedu San Nicolò.

L'Amministrazione si riserva, pertanto, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o revocare la presente procedura. In tal caso, i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento. In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive.

Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari ammessi al contributo.

Nughedu San Nicolò, lì 04 agosto 2023

La Responsabile del Servizio

f.to Dott.ssa Adriana Corona